

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia

Perugia, lì 18 marzo 2020

Prot. n. 562

Agli Iscritti dell'Ordine dei
Geologi della Regione Umbria
Loro indirizzo e-mail

INFORMATIVA E-MAIL

N° 6/2020

- **SPOSTAMENTI CONSENTITI AI PROFESSIONISTI NELL'ATTUALE EMERGENZA SANITARIA**
- **D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 RIGUARDANTE MISURE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Care Colleghe e cari Colleghi,

in questo momento complicato delle nostre vite sia come singoli che come comunità nazionale, il Consiglio ha sentito la necessità, in mancanza di indicazioni chiare a livello superiore, di approfondire, con il supporto del legale di fiducia Avvocato Enrico Menichetti, l'aspetto riguardante gli spostamenti lavorativi consentiti ai Geologi in quanto professionisti, nell'attuale emergenza sanitaria secondo il quadro normativo vigente.

Di seguito si riporta il parere dell'Avv. Menichetti, peraltro come al solito molto chiaro, specificando che in questo momento comunque è bene rimandare tutto il rimandabile e ridurre in maniera drastica i rapporti sociali. Nel caso di sopralluoghi indifferibili è sempre bene portare con sé copia dell'incarico e, se possibile, una formale richiesta di sopralluogo da parte del Committente che spieghi i motivi dell'indifferibilità.

Esaminata la normativa vigente, in estrema sintesi, l'attività professionale non rientra tra quelle vietate a causa dell'emergenza sanitaria in corso e - se non si è obbligati alla quarantena e/o all'isolamento fiduciario - è espressamente consentito recarsi per "comprovate esigenze lavorative" presso il proprio luogo di lavoro (Studio professionale e/o cantiere) e ciò anche se tale luogo si trova fuori dal proprio Comune di residenza.

Sarà pertanto necessario spostarsi muniti di “autocertificazione” (modulo reperibile al sito www.interno.gov.it) debitamente compilata e sottoscritta, nella quale vengono esplicitate le suddette “comprovate esigenze lavorative”, che possono essere anche non indifferibili.

È, infine, fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e sono incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti.

* * * * *

Si riporta di seguito per estratto alcune delle maggiormente rilevanti disposizioni e risposte alle FAQ presenti nei siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, utili alla conoscenza e all’interpretazione del quadro normativo vigente.

L’art. 1 lett. a) del DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (pubbl. in GU n.59 del 8/03/2020) contempla gli “spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative” tra le eccezioni consentite al divieto di spostamento.

L’applicazione di tale disposizione è stata estesa a tutto il territorio nazionale con DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (in GU n.62 del 9/03/2020).

La Circolare Min. Interno 12/03/2020 prevede che: “Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quanto già indicato nella Direttiva del Sig. Ministro dell’8 marzo scorso.

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all’interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.”

La Direttiva Ministro Interno 8/03/2020 così dispone: “Si rende, pertanto, necessario adottare, nell’ambito del più ampio piano coordinato di controllo del territorio a mente della legge n. 128/2001, specifiche modalità di vigilanza sull’osservanza delle cennate prescrizioni, anche ai fini della verifica della rispondenza delle motivazioni addotte dagli interessati ai presupposti indicati dalla disposizione

sopra citata. Rileveranno, in proposito, elementi documentali comprovanti l'effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione naturalmente che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte alla diffusione del COVID-19 (come, ad esempio, i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche di cui all'art. 1, comma 1 lett. h) del d.P.C.M.) (...).

L'art. 1 p.to 7 del DPCM 11/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (in GU n.64 del 11/03/2020) così prevede: "7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali".

FAQ Sito istituzionale "Governo – Presidenza del Consiglio dei Ministri"

(www.governo.it)

Cosa si intende per "evitare ogni spostamento delle persone fisiche"?

Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi

e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Gli studi privati devono restare chiusi?

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività produttive o professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

FAQ Sito istituzionale “Ministero dell’Interno”

(www.interno.gov.it)

Quali sono i validi motivi per uscire di casa?

Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un’autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

Sperando di aver fornito chiarimenti utili ed augurandoci che tutti noi riusciremo a superare questo difficile momento nel migliore dei modi, cogliamo l’occasione per allegare il nuovo modulo di autodichiarazione per i necessari spostamenti e il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardante “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott. Geol. *Filippo Guidobaldi*

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

Via Martiri dei Lager, 58

06128 Perugia

Tel./Fax 075 50.11.116

web: www.ordinegeologiumbria.it

e-mail: ordine@geologiumbria.it

PEC: geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it
